



ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

30 MAG. 2018

n° 1046 /del _____

OGGETTO: Convenzione con la Scuola di Analisi Transazionale – SIFP di seguito denominata “SIFP”, con sede legale in Via F. Paulucci de’ Calboli n. 5 – 00195–Roma.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore:

Dott.ssa Nadia Tomassini

Firma Nadia Tomassini

Data 30.05.2018

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Marino Formichetti

Firma [Firma]

Data 30.05.2018

Il Responsabile dell'U.O.S.:

Dott.ssa Monica Prati

Firma [Firma]

Data 30/5/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

OGGETTO: Convenzione con la Scuola di Analisi Transazionale – SIFP di seguito denominata “SIFP”, con sede legale in Via F. Paulucci de’ Calboli n. 5 – 00195–Roma.

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l’Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l’organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che, con nota prot. n. 24086 del 16/05/2018 è pervenuta la richiesta di convenzione da parte con la Scuola di Analisi Transazionale – SIFP, con sede legale in Via F. Paulucci de’ Calboli n. 5 – 00195–Roma, per lo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento in psicoterapia per gli allievi iscritti alla Scuola suddetta;

VISTA la Legge 18/02/1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta Legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della Legge 15/05/1997, n.127, che prevede che con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’art. 3, comma 1, della richiamata Legge n.56 del 18/02/1989;

VISTO il Decreto 11.12.1998, n. 509 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, della Legge 15/05/1997, n. 127 e in particolare, l’art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’art.3 del precitato decreto n.509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTA l’ordinanza ministeriale del 10/12/2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istruire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;

✍

OGGETTO: Convenzione con la Scuola di Analisi Transazionale – SIFP di seguito denominata “SIFP”, con sede legale in Via F. Paulucci de’ Calboli n. 5 – 00195–Roma.

Pag. 3 di 4

VISTO il D.M. del 01/08/2011 (G.U. n.198, del 26.08.2011) con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha autorizzato la Scuola di Analisi Transazionale – SIFP, ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/89;

VISTA la Legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l’art. 1 comma 34 che prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell’art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell’Azienda;

VISTA la proposta di convenzione da parte con la Scuola di Analisi Transazionale – SIFP di Roma di cui all’allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

VISTO che l’allieva, come verificato è residente nella provincia di Rieti e questa Azienda, come consuetudine agevola i residenti nel territorio nello svolgimento del tirocinio formativo di allievi frequentanti corsi fuori provincia;

VISTA la possibilità che la stessa convenzione possa essere utile ad altri allievi che faranno richiesta di attivazione del tirocinio formativo;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla proposta di intesa in argomento, espressi dal Resp. le Cure Primarie dott. Attilio Mozzetti e dal Resp.le del Dipartimento di Salute Mentale, dott.ssa Gabriella Nobili;

RILEVATO che l’art.8 della convezione di cui trattasi prevede una validità di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

RILEVATO altresì, che sono a carico la Scuola di Analisi Transazionale – SIFP gli oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

RITENUTO che lo svolgimento dell’attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

14

DETERMINA

- DI STIPULARE, per i motivi esposti in premessa, con la Scuola di Analisi Transazionale – SIFP, con sede legale in Via F. Paulucci de’ Calboli n. 5 – 00195–Roma, apposita convenzione della durata di quattro anni per lo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento in psicoterapia per gli allievi iscritti alla Scuola suddetta, secondo l’allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
- DARE ATTO che l’attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell’Azienda e che gli aspetti assicurativi sono a carico della Scuola di Analisi Transazionale – SIFP di Roma, che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della
U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione
Dott.ssa Monica Prati

Colbeck

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f.: Dott.ssa Rita Le Donne

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

30 MAG. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

30 MAG. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

in oggetto

per esteso



30 MAG. 2018

Rieti li

30 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]



ASL RIETI

ACC. 1/1



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - RIETI - TEL.0746 - 2781-PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO IN PSICOTERAPIA

(ai sensi dell'art.8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, di seguito "soggetto ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Responsabile UOS Competenza e Formazione, Dott.ssa Monica Prati - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 - per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazione n. _____ del _____ (di seguito, per brevità Azienda);

E

La Scuola di Analisi Transazionale - SIFP di seguito denominata "SIFP", con sede legale in Via F. Paulucci de' Calboli n.5 - 00195 - Roma, partita IVA 11404651009, nella persona del suo Rappresentante Legale, dott.ssa Claudia Filipponi, nata a Teramo, il 14/12/1971

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole sono tenuti ad effettuare un tirocinio formativo annuale presso strutture pubbliche o enti privati accreditati col Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- l'O.M. 10 dicembre 2004 e la circolare MIUR (pro. n. 2563 del 29/05/2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero

FA

PAG. 1/4

massimo di allievi della Scuola promotrice che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;

- la legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE

ART. 1

L'ASL Rieti assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

L'ASL Rieti e la SIFP concordano che un massimo di n. 5 allievi iscritti ai corsi di formazione in psicoterapia del proprio istituto formativo, svolgano annualmente il proprio tirocinio presso le strutture dell'ASL Rieti e sedi distaccate, per un totale di 150 ore annue per ciascun allievo, anche cumulabili.

L'ASL Rieti si riserva la facoltà di accettazione del numero di domande dei tirocinanti in base al numero dei tutor disponibili per l'attività di tirocinio in questione.

I nominativi degli allievi, che potranno usufruire dell'attività di tirocinio verranno comunicati al soggetto ospitante che provvederà a svolgere dei colloqui di valutazione, al fine di ammetterli a partecipare al tirocinio, presso le proprie unità operative.

Gli allievi che possono partecipare sono gli specializzandi laureati (esclusivamente in medicina e/o psicologia) abilitati all'esercizio delle rispettive professioni e iscritti ai corsi di specializzazione.

ART. 2

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'art.1, della durata di quattro anni si precisa quanto segue:

- A. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e non richiede alcun aggravio economico al soggetto ospitante;

- B. Le attività di tirocinio saranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento di uno psicoterapeuta individuato dal soggetto ospitante che avrà funzione di tutor, garantendo ai tirocinanti l'elaborazione delle esperienze;
- C. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor del soggetto ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno del soggetto ospitante;
 - d. i termini della polizza assicurativa per la responsabilità civile e la polizza INAIL infortuni a carico della SIFP che copre gli specializzandi per l'attività di tirocinio presso il soggetto ospitante;
 - e. le strutture del soggetto ospitante con specifica finalizzazione all'attività psicoterapia e diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 3

I tirocinanti sono tenuti inoltre a:

- firmare la presenza;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla Privacy (Legge n. 196/2003) riguardanti utenti e operatori;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- compilare la dichiarazione di essere stato informato sui rischi specifici in ambito aziendale.

La violazione di queste norme o condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

ART. 4

Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno preventivamente essere sottoposte all'esame degli organi deliberativi delle parti convenute.

ART. 5

Le attività connesse alla presente convenzione non comportano impegno di spesa da parte dell'ASL Rieti.

ART. 6

Al termine del tirocinio annuale l'ASL Rieti provvederà a rilasciare un attestato di frequenza relativo alle 150 ore annue svolte in riferimento al tirocinio Legge 56/89.

ART. 7

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III, Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'Azienda è subordinata agli adempimenti del

Soggetto promotore (Scuola) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'Azienda e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria").

Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/idi cui all'art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

ART. 8

Il Presente atto, richiesto in duplice copia, redatto in carta libera, (art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, modificato dal D.P.R. n. 955/1982 a validità di quattro dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Scuola di Analisi Transazionale SIFP

Il Responsabile

Il Rappresentante Legale

UOS Sviluppo Competenze e Formazione

Dott.ssa Monica Prati

Dott.ssa Claudia Filipponi